



FIDIMPRESA LAZIO

Società Cooperativa per Azioni

Regolamento dell'Assemblea dei soci

(norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari)

INDICE

NORME REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI	3
<i>Articolo 1 - Applicazione e normative di riferimento.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 - Costituzione dell'Assemblea.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 - Presidenza dell'Assemblea</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 - Intervento e rappresentanza in Assemblea.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7 - Proroga e rinvio dell'Assemblea</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 - Lavori dell'Assemblea.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9 - Proposte, interventi e repliche.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 10 - Delibere assembleari.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 11 - Elezione alle cariche sociali.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 12 - Candidature alle cariche sociali.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 13 - Procedimento per l'elezione delle cariche sociali.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 14 - Votazioni per l'elezione alle cariche sociali</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 15 - Risultati delle votazioni alle cariche sociali.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16 - Decadenza ed incompatibilità degli eletti alle cariche sociali.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 17 - Comunicazione delle nomine e relativa accettazione</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 18 - Verbale delle deliberazioni assembleari.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 19 - Annullabilità delle delibere assembleari</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 20 - Impugnazione delle delibere assembleari.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 21 - Assemblee separate.....</i>	<i>11</i>

Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari

Articolo 1 - Applicazione e normative di riferimento

- 1.1 Il presente documento, approvato dall'Assemblea dei Soci, disciplina i criteri da seguire da parte dell'Assemblea stessa quale Organo in cui si forma e si esprime la volontà sociale che viene, poi, attuata dal Consiglio di Amministrazione. Esso è reso disponibile nei confronti di tutti i soci attraverso la pubblicazione nel sito internet della Società.
- 1.2 La normativa di riferimento del presente documento attiene alle disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari (Circolare n. 288/15 della Banca d'Italia), alla legge (codice civile) nonché allo Statuto sociale.
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto, vale quanto disciplinato nello Statuto e nelle disposizioni di Legge e di Vigilanza al riguardo vigenti.

Articolo 2 - Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

- 2.1 L'Assemblea ha funzioni deliberative nelle materie ad essa riservata dalla legge e dallo statuto. Essa rappresenta il principio maggioritario, ovvero il principio attraverso il quale la volontà espressa dai soci che rappresentano una percentuale del capitale sociale vale come volontà del Confidi e vincola tutti i soci, a condizione che vengano rispettati i principi disciplinati nel presente documento.
- 2.2 L'Assemblea, secondo le competenze alla stessa attribuite, può svolgersi in via ordinaria o in via straordinaria. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria non sono due diversi Organi sociali bensì due diversi modi di funzionamento del medesimo Organo sociale. Salvo ipotesi particolari, sono sempre derogabili le competenze dell'Assemblea ordinaria a favore di quella straordinaria ma non viceversa.
- 2.3 L'Assemblea ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 2364 del c.c. nonché dallo Statuto sociale, provvede a:
 - approvare il documento concernente le norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari;
 - approvare il bilancio di esercizio;
 - deliberare la nomina e la revoca degli Amministratori nonché la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - deliberare il compenso da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci, qualora non previsto dallo Statuto, nonché al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti eventualmente nominato;
 - deliberare circa la responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - deliberare in merito ad altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
 - impartire le direttive generali di azione della Società.
- 2.4 L'Assemblea straordinaria, secondo quanto disciplinato dall'art. 2365 del c.c. nonché dallo Statuto sociale, provvede a:
 - approvare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - deliberare in merito alle trasformazioni, alle fusioni ed alle scissioni;
 - deliberare la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
 - deliberare la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori;
 - deliberare in ordine ad ogni altra materia espressamente attribuitagli dalla legge.

Articolo 3 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

- 3.1 L'Assemblea ordinaria dei Soci, per lo svolgimento del proprio ruolo e delle relative attività assegnate dalle disposizioni di legge e di Vigilanza nonché dallo Statuto, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro i termini stabiliti dallo Statuto e comunque non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- 3.2 L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, cui è allegato il modulo per il rilascio della delega, deve contenere l'indicazione:
- del luogo in cui l'adunanza dovrà svolgersi ovvero presso la sede sociale o in ogni altro luogo nel territorio della Repubblica;
 - del giorno e dell'ora della stessa per la prima e per la seconda convocazione, tenuto conto che l'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
 - degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 3.3 La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai Soci, nonché ai Consiglieri ed ai Sindaci, con modalità che possono comprovare l'avvenuto ricevimento da parte dei predetti destinatari della convocazione stessa (raccomandata, telefax, posta elettronica, telegramma, ecc.). La comunicazione della convocazione deve avvenire nei tempi previsti dallo Statuto, al fine di consentire ai predetti convocati una partecipazione alle sedute meditata e consapevole; l'avviso di convocazione è esposto presso la Sede, le succursali e le sedi distaccate della Società presso le quali deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.
- 3.4 Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea dei Soci senza ritardo qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, entro trenta giorni dalla predetta richiesta
- 3.5 Le disposizioni di legge e di Vigilanza nonché lo Statuto non stabiliscono tempistiche per quanto attiene all'Assemblea straordinaria dei Soci, atteso il carattere eccezionale della riunione.
- 3.6 In mancanza delle formalità per la convocazione previste dal presente articolo, l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita quando sono presenti ovvero rappresentati tutti i soci e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 4 - Costituzione dell'Assemblea

- 4.1 L'assemblea è validamente costituita quando il numero dei Soci presenti alla seduta Assembleare corrisponde a quello previsto dalla Statuto.
- 4.2 Per ogni seduta dell'Assemblea dei Soci, il Presidente, con il supporto del Segretario, provvede a:
- rilevare la presenza dei Soci e degli altri soggetti convocati;
 - verificare la valida costituzione dell'Assemblea dei Soci, secondo quanto al riguardo disciplinato dalla legge e dallo Statuto.
- 4.3 Qualora alla prima convocazione l'Assemblea non può essere validamente costituita, il Presidente rimanda la seduta dell'Assemblea alla successiva seduta prevista dalla comunicazione di cui all'art. 3 ~~2~~ del presente regolamento. Se la data della seconda convocazione non è indicata nella comunicazione di cui al predetto articolo 3, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione

Articolo 5 - Presidenza dell'Assemblea

- 5.1 L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età. In ogni caso, secondo quanto previsto dallo Statuto, l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio Presidente con voto favorevole della maggioranza dei presenti a norma dell'art. 2371, comma 1 del codice civile.
- 5.2 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione e la conduzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea stessa, per verificarne la regolare costituzione nonché per dirigere e regolare la discussione ed accertare i risultati delle votazioni, con particolare attenzione ai quorum deliberativi previsti. Il Presidente può altresì farsi assistere da persona, anche non Socia, designata dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione, oltre che dal Direttore Generale e dai dipendenti del Confidi.

- 5.3 Il Presidente ha l'onere di assicurare un corretto ed ordinato svolgimento delle riunioni assembleari e, ove ritenuto necessario, può togliere la parola:
- a chi l'abbia presa senza averne fatto richiesta o intervenga in modo e con riferimenti chiaramente non pertinenti con l'argomento posto in discussione;
 - previo invito a concludere, a chi la tenga per un periodo superiore a quello massimo stabilito per gli interventi e le eventuali repliche;
 - a chi usi espressioni ingiuriose o sconvenienti;
 - a chi inciti al disordine o alla violenza.
- 5.4 In caso di situazioni che risultino compromissive, a giudizio del Presidente, del corretto ed ordinato svolgimento dei lavori, lo stesso può:
- formulare specifici richiami, facendoli, se del caso, risultare a verbale;
 - chiedere l'allontanamento dalla sala, sino all'inizio della votazione sull'argomento in discussione, delle persone che, richiamate ad un comportamento più conforme, ignorano l'invito. In tali casi, il Presidente verbalizza il fatto e le motivazioni che lo hanno determinato;
 - disporre, dandone avviso formale, sospensioni dei lavori non superiori a quindici minuti;
 - proporre all'Assemblea, nei casi di gravi disordini e scorrettezze che permangano anche dopo almeno una sospensione dei lavori, il rinvio della riunione.
- 5.5 Il Presidente propone all'Assemblea la nomina fra i Soci di due o più scrutatori e di un Segretario, anche non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio e cioè nel caso delle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno.

Articolo 6 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

- 6.1 Possono intervenire all'Assemblea i Soci in possesso dei requisiti soggettivi previsti dallo Statuto sociale nonché iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed in regola con i versamenti dovuti.
- 6.2 Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, esperti e/o consulenti invitati dal Presidente sulla base della significatività e/o dell'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6.3 Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni detenute.
- 6.4 Nell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta che, conservata agli atti del Confidi, deve riportare il nome del rappresentante ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Ciascun Socio non può rappresentare più di dieci Soci.
- 6.5 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo od istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. Il Socio imprenditore individuale può essere rappresentato in Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Articolo 7 - Proroga e rinvio dell'Assemblea

- 7.1 Qualora i soci che riuniscono un terzo del capitale rappresentato in Assemblea dichiarano di non essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno possono chiedere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.
- 7.2 Nel caso in cui la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea senza necessità di ulteriore avviso. Nella seduta successiva, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 8 - Lavori dell'Assemblea

- 8.1 Il Presidente dell'Assemblea dei Soci provvede a coordinare i lavori delle sedute assembleari regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni.

- 8.2 Il Presidente dell'Assemblea, anche sulla base di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione, definisce gli argomenti da sottoporre alla stessa Assemblea e riporta tali argomenti, distinti per materia e per tipologie, nell'ordine del giorno delle sedute assembleari.
- 8.3 Il Presidente assume le iniziative necessarie affinché la documentazione relativa ai singoli argomenti posti all'ordine del giorno delle predette sedute sia portata a conoscenza di tutti i Soci con congruo anticipo rispetto alla data effettiva della riunione e sia adeguata alla significatività e/o all'importanza dei predetti argomenti.
- 8.4 Nella trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea può:
- seguire un ordine diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione;
 - fissare la durata massima dei singoli interventi, ammessi una sola volta, per ogni interessato, in relazione a ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno. In tale contesto, può fissare la durata massima delle eventuali repliche, anch'esse ammesse una sola volta per ogni intervento effettuato.

Articolo 9 - Proposte, interventi e repliche

- 9.1 Nell'ambito delle sedute assembleari, i singoli Soci:
- hanno la facoltà di formulare proposte sugli argomenti posti all'ordine del giorno, al fine di favorire, unitamente al Presidente, la dialettica interna all'Assemblea e, quindi, l'adozione, con il contributo ragionato e consapevole di tutti i Soci, delle conseguenti deliberazioni;
 - hanno la facoltà di chiedere al Presidente dell'Assemblea, alzando la mano, di prendere la parola al fine di richiedere ogni chiarimento, approfondimento o integrazione ritenuto necessario o opportuno ad una completa e corretta valutazione dei fatti sottoposti all'esame della stessa Assemblea;
 - devono assumere, con riferimento ai singoli argomenti posti all'ordine del giorno, le pertinenti decisioni con cognizione di causa ed autonomia di giudizio, al fine di conseguire gli obiettivi concernenti gli stessi argomenti;
 - hanno diritto di riportare nel verbale della seduta assembleare il loro dissenso o la loro astensione in merito alle decisioni assunte dall'Assemblea per i singoli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 9.2 Gli interventi possono riguardare solo gli specifici argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere effettuati al termine della trattazione degli stessi da parte del Presidente o del relatore incaricato. Eventuali interventi non direttamente attinenti a detti argomenti devono essere proposti solo al termine della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Sindaci, il Direttore Generale e le persone invitate a partecipare ai lavori possono rispondere dopo ogni singolo intervento oppure riservarsi di farlo al termine degli stessi.
- 9.3 Al termine della trattazione e degli eventuali interventi per ogni singolo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione, riassume i termini ai fini della votazione e richiede l'effettuazione della stessa.
- 9.4 Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza. La stessa può essere dichiarata chiusa qualora il Presidente riscontri impossibilità di funzionamento della medesima.
- 9.5 Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i Soci, ivi compreso quelli non intervenuti o dissenzienti, e decorrono dalla data in cui sono assunte.

Articolo 10 - Delibere assembleari

- 10.1 Le votazioni in Assemblea hanno luogo, eccetto che per le cariche sociali, in modo palese e normalmente per alzata di mano ed ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni detenute. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze dei voti espressi dai Soci come indicate dallo Statuto.
- 10.2 In tutte le deliberazioni, il Presidente provvederà a verificare l'esclusione dal voto dei soggetti non aventi diritto nonché curerà che, ad ogni votazione, venga presa nota dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti, assicurando a questi ultimi di poter dichiarare brevemente le motivazioni del dissenso o dell'astensione.

Articolo 11 - Elezione alle cariche sociali

- 11.1 L'Assemblea determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in applicazione del primo comma dell'art. 27 dello Statuto, provvede ad eleggere i Consiglieri, scelti tra i soci o i mandatari delle persone giuridiche socie e, su proposta del Presidente, può procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i Consiglieri eletti. I candidati a consigliere devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché risultare idonei a svolgere l'incarico in termini di competenza e correttezza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385. Sono ineleggibili e, se eletti, decadono dalla carica di Consiglieri coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
- 11.2 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, udito il parere del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e, nominati dalla stessa, assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.
- 11.4 Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade previa convocazione dell'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio, potendo compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 11.5 Nel caso in cui venga a mancare l'intero Consiglio, l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 11.6 Gli Amministratori possono percepire unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione non danno diritto ad alcuna remunerazione.
- 11.7 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci e non Soci del Confidi, e ne nomina il Presidente tra i Sindaci effettivi. I citati Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Sono ineleggibili e decadono dalla carica di Sindaco coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.
- 11.8 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 11.9 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale nel cui circondario ha sede il Confidi, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco Effettivo, subentrano i Supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.

Articolo 12 - Candidature alle cariche sociali

- 12.1 I candidati alla carica di Amministratore e di Sindaco effettivo non devono ricoprire cariche negli Organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari. In materia di cumulo degli incarichi trovano applicazione anche i criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

- 12.2 Il divieto di cui al comma 1 non è riferito ai candidati alla carica di Sindaco supplente, almeno fino a quando gli stessi non comincino ad esercitare effettivamente le funzioni in supplenza.
- 12.3 Ai candidati alle cariche sociali non è consentito concorrere contemporaneamente a più cariche. La candidatura deve esplicitare correttamente la carica per la quale il candidato intende concorrere.
- 12.4 Ogni Socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e l' idoneità, per competenza e correttezza, a svolgere il relativo ruolo, secondo quanto al riguardo disciplinato dalle disposizioni di legge e di Vigilanza. Per essere inclusi nelle schede di votazione a stampa i Soci devono indirizzare la domanda di candidatura alle cariche sociali al Consiglio di Amministrazione: la domanda è presentata agli uffici di segreteria del Confidi dal 1° al 31 marzo dell'anno in cui devono essere rinnovate le cariche sociali. La domanda, in caso di candidatura singola deve essere sottoscritta dall'interessato e da almeno cinquanta soci. Nel caso di candidatura mediante liste di candidati la lista deve essere sottoscritta dai singoli candidati e da almeno cento soci. Le liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione devono indicare un numero di candidati pari a quello massimo previsto dal primo comma dell'art. 27 dello Statuto, nel rispetto della composizione prevista dallo stesso articolo. Ciascun Socio può presentare una candidatura singola o una sola lista per ogni organo di cui è previsto il rinnovo e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato o lista da lui sostenuti.
- Ai fini del presente comma il Consiglio di Amministrazione provvede:
- entro il mese di febbraio dell'anno in cui si tiene l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali all'eventuale rilascio delle deleghe per l'autenticazione delle firme dei soci presentatori e all'approvazione del:
 - modello per la presentazione delle candidature in forma singola e mediante liste e della relativa dichiarazione di cui al successivo punto 12.6;
 - testo dell'avviso da affiggere – unitamente al presente Regolamento - in modo visibile nella sede sociale e nelle filiali contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi;
 - almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione dell'Assemblea dei soci all'approvazione delle schede di votazione a stampa;
- 12.5 Le firme dei Soci presentatori devono essere apposte di seguito al loro cognome e nome dattiloscritti o riportati in stampatello ed autenticate – attraverso esibizione di documento di identità in corso di validità del quale deve essere curata l'annotazione - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate dal Consiglio stesso. Ciascun Socio può sottoscrivere come presentatore tante domande quante sono le singole cariche da attribuire nell'Assemblea di riferimento. I candidati non possono sottoscrivere alcuna domanda in qualità di soci presentatori.
- 12.6 Alla domanda di candidatura deve essere allegata la dichiarazione del candidato in merito al possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza di cui al precedente art. 11. La domanda deve essere altresì corredata da parte dell'interessato:
- del curriculum vitae, comprensivo dell'indicazione degli incarichi di amministrazione o di controllo eventualmente ricoperti in altre società ;
 - dell'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.
- 12.7 Il Consiglio di Amministrazione provvede, in apposita riunione da tenersi prima dell'Assemblea, all'esame delle domande pervenute al fine di accertare la regolarità formale delle candidature presentate. Le relative decisioni, risultanti da apposito verbale, andranno immediatamente comunicate, in caso di inammissibilità, ai candidati interessati, per raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata (Pec).
- 12.8 Ove le candidature per il Collegio Sindacale non dovessero risultare sufficienti a consentire la composizione del Collegio stesso, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea la candidatura di nominativi in possesso dei requisiti al riguardo previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza in numero tale da soddisfare la richiesta esigenza statutaria.

Articolo 13 - Procedimento per l'elezione delle cariche sociali

- 13.1 Per l'elezione alle cariche sociali, su proposta del Presidente, l'Assemblea stabilisce gli orari di inizio e di fine delle operazioni di voto ed il numero dei Seggi ovvero delle commissioni elettorali, nominando per ogni seggio un Presidente e due membri di cui uno con funzioni di sostituto del Presidente.

- 13.2 Nel caso che le funzioni di Segretario dell'Assemblea siano svolte da un Notaio, le operazioni di voto sono presiedute e dirette, completamente ed esclusivamente, dallo stesso con l'ausilio dei suoi collaboratori.
- 13.3 Attiene al Presidente del Seggio assicurare l'ordine e la riservatezza di tutte le operazioni nell'ambito delle strutture preordinate. Eventuali necessità e problematiche saranno dallo stesso rappresentate esclusivamente al Presidente dell'Assemblea, per l'adozione, se del caso, degli opportuni provvedimenti.
- 13.4 Saranno in ogni caso disponibili presso i Seggi: a) un elenco dei soci; b) un elenco dei candidati; c) un fac-simile delle schede di votazione; d) una copia dello Statuto sociale; e) una copia delle norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 14 - Votazioni per l'elezione alle cariche sociali

- 14.1 Alle operazioni di votazione per l'elezione degli Organi sociali - previa esibizione della parte dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (cosiddetti biglietti di ammissione alle votazioni) relativa all'elezione delle cariche sociali spedito ai singoli soci o consegnato a mano anche nel giorno della seduta dell'Assemblea - verranno ammessi:
- a) i Soci che hanno partecipato all'Assemblea in proprio ovvero in qualità di delegati di altri Soci e che hanno già consegnato i biglietti di ammissione alle votazioni;
 - b) i Soci ancora in possesso del proprio biglietto di ammissione alle votazioni oppure del biglietto di ammissione del Socio delegante debitamente completato dell'atto di delega predisposto sul retro del biglietto stesso.
- 14.2 Il Socio che è intervenuto in Assemblea non può delegare un altro Socio per le votazioni delle cariche sociali ed il Socio delegante non può votare per queste qualora il Socio delegato sia intervenuto precedentemente in Assemblea.
- 14.3 Effettuati tali accertamenti, i membri del Seggio consegnano ai Soci le schede di votazione - previa sottoscrizione dei biglietti di ammissione alle votazioni necessari per attestare la partecipazione alle votazioni da parte dei medesimi Soci nonché il ritiro delle schede stesse - e forniscono, se richieste, tutte le informazioni riguardanti la sola materia delle citate votazioni. A votazione effettuata, i Soci depositano nelle urne le schede, tassativamente chiuse, secondo le indicazioni del Seggio o le consegnano ai Membri dello stesso affinché provvedano, in loro presenza.
- 14.4 Allo scadere del termine fissato per la chiusura delle operazioni di voto saranno ammessi a votare solo i Soci già presenti presso i Seggi.

Articolo 15 - Risultati delle votazioni alle cariche sociali

- 15.1 Il Presidente del Seggio è responsabile delle attività del Seggio e di tutto il materiale attinente alle votazioni. Le liste/i candidati sono elencati in ordine decrescente di voti dagli stessi riportati. Al Presidente del Seggio saranno consegnate dal Presidente dell'Assemblea le schede relative alle votazioni svolte nelle Assemblee separate. Verranno eletti le liste/i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e fino al numero dei componenti previsti per ciascun Organo. Relativamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, nel caso di elezione a mezzo lista, risulteranno eletti Consiglieri in ordine decrescente di età i candidati inclusi nella lista nel numero determinato dall'Assemblea a norma dell'art. 11.1 per la composizione del Consiglio. L'attribuzione di voto alla lista e a singoli candidati compresi nella stessa si intende riferita all'intera lista. Nell'ipotesi che uno o più candidati singoli o soci non candidatisi conseguano un numero di preferenze pari o superiore a quelle riportate dalla lista vincente, lo/gli stesso/i subentra/no nella medesima lista al posto del/i candidato/i più giovane/i d'età.
- 15.2 A conclusione di tali attività, egli relazionerà specificamente ed esclusivamente al Presidente dell'Assemblea, al quale altresì consegnerà il materiale anzidetto. Lo stesso Presidente dell'Assemblea ufficializzerà le risultanze complete dello spoglio e procederà alla proclamazione degli eletti.
- 15.3 Il Presidente potrà fornire copia delle risultanze finali ai Soci che ne facciano richiesta.

Articolo 16 - Decadenza ed incompatibilità degli eletti alle cariche sociali

- 16.1 Qualora, da verifica documentale, gli eletti alle cariche sociali non risultino in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza, si riterranno decaduti dalla carica. In tali casi, la decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla nomina ed immediatamente comunicata, per raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata (PEC) all'interessato.
- 16.2 Nel caso gli eletti alle cariche sociali si dovessero trovare nelle condizioni che sono incompatibili con le stesse cariche, le stesse devono essere accertate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla nomina degli stessi di cui al successivo articolo. Il Consiglio di Amministrazione deve fissare una scadenza non prorogabile entro la quale può essere rimossa dagli interessati l'incompatibilità rilevata. Le deliberazioni del Consiglio sia in merito all'incompatibilità sia in ordine alla scadenza fissata per la rimozione della stessa deve essere tempestivamente comunicata agli interessati per raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata (PEC)

Articolo 17 - Comunicazione delle nomine e relativa accettazione

- 17.1 Le nomine alle cariche sociali debbono essere comunicate formalmente agli interessati entro il terzo giorno successivo all'elezione.
- 17.2 L'accettazione deve essere comunicata formalmente alla Società, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notizia della nomina.
- 17.3 Ove la nomina non sia accettata o lo sia oltre il termine di cui sopra, la nomina per la carica vacante relativamente al Consiglio di Amministrazione, sarà riferita a colui che, tra i non eletti per la stessa carica, abbia riportato il maggior numero di voti validi, ovvero, nel caso di elezione a mezzo lista, al più anziano dei nominativi eventualmente non eletto al ricorrere della esclusione prevista dall'art. 15.1.; diversamente si procede ai sensi dell'art.11.3. Relativamente al Collegio Sindacale trova applicazione l'art. 11.9.

Articolo 18 - Verbale delle deliberazioni assembleari

- 18.1 Le presenze dei Soci e degli Esponenti aziendali nonché le deliberazioni assunte devono risultare da apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, vengono trascritte sul libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.
- 18.2 Il verbale - redatto tempestivamente al fine di ottemperare agli obblighi di deposito o di pubblicazione - deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti nonché deve riportare le modalità ed i risultati delle votazioni, consentendo l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- 18.3 Le copie e gli estratti dei verbali, dichiarati conformi dal Presidente, costituiscono prova piena e valida.

Articolo 19 - Annullabilità delle delibere assembleari

- 19.1 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai Soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli Amministratori e dai Sindaci.
- 19.2 Tuttavia, le deliberazioni non possono essere annullate:
- per la partecipazione all'Assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369 del c.c.;
 - per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
 - per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
- 19.3 L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i Soci ed obbliga gli Amministratori ed i Sindaci ad assumere le pertinenti decisioni sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti

acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. Lo stesso annullamento non può aver luogo nel caso in cui la deliberazione impugnata sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

Articolo 20 - Impugnazione delle delibere assembleari

- 20.1 Le deliberazioni assembleari possono essere impugnate, da chiunque abbia un proprio interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'Assemblea nei casi:
- di mancata convocazione dell'Assemblea. A riguardo, la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un Consigliere o da un Sindaco del Confidi ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'Assemblea. L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'Assemblea;
 - di mancanza del verbale. In particolare, non si considera mancante il verbale se lo stesso contiene la data e l'oggetto della deliberazione ed è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, e dal Segretario o dal notaio. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'Assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione;
 - di impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione.
- 20.2 Inoltre, possono essere impugnate, senza limiti di tempo, le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
- 20.3 Infine, le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 c.c. qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Articolo 21 - Assemblee separate

- 21.1 Lo Statuto sociale prevede l'articolazione del procedimento assembleare in due fasi. In particolare, prima dell'Assemblea generale, possono essere convocate le Assemblee separate, ordinarie o straordinarie, al fine di permettere la partecipazione di tutti Soci alla discussione assembleare ovvero consentire agli stessi di deliberare circa i medesimi punti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale ed eleggere i propri delegati alla predetta Assemblea. Nello specifico, le Assemblee separate sono convocate qualora la Società abbia più di tremila Soci e svolga la propria attività in più provincie ovvero abbia più di cinquecento Soci e si realizzino più gestioni mutualistiche, o comunque qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
- 21.2 Le Assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso di convocazione dell'Assemblea generale sia in prima che in seconda convocazione, nei territori dove sono istituite le sedi operative decentrate della società, almeno venti giorni prima rispetto alla data prevista per la convocazione dell'Assemblea generale. La data e l'ora di convocazione per le singole Assemblee separate devono coincidere. Come per l'Assemblea generale, anche per le Assemblee separate le date della prima e della seconda convocazione non possono coincidere.
- 21.3 Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea secondo quanto riportato nell'avviso di convocazione.
- 21.4 Per quanto attiene la partecipazione dei Soci alle Assemblee separate o per la relativa rappresentanza, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni, si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente documento relativi all'Assemblea generale.
- 21.5 Le Assemblee separate sono presiedute dal Consigliere di Amministrazione della Società designato a rappresentare il competente territorio ove opera la Società o, in sua assenza, da altro Socio indicato dall'Assemblea stessa.

- 21.6 Ciascuna Assemblea separata elegge tra i Soci presenti un delegato effettivo, nonché un supplente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento, all'Assemblea Generale della Società. I Soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale.
- 21.7 I delegati dalle singole Assemblee separate partecipano all'Assemblea generale convocata per deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno delle predette Assemblee. In tale ambito, i citati delegati:
- influenzano il quorum costitutivo dell'Assemblea generale, sia in prima che in seconda convocazione, in qualità di rappresentanti del numero dei Soci presenti o rappresentati nelle Assemblee separate;
 - esprimono in sede di Assemblea generale i voti favorevoli, i voti contrari nonché le astensioni, manifestati dai Soci in relazione a ciascuna deliberazione assunta dall'Assemblea separata che lo ha eletto;
 - condizionano il quorum deliberativo dell'Assemblea generale, sia in prima che in seconda convocazione, in quanto, per ogni deliberazione della predetta Assemblea, il computo dei voti tiene conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle Assemblee separate e risultanti dalle lettere di delega, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario delle Assemblee separate, delle quali ogni delegato dovrà essere munito;
 - consegnano al Presidente dell'Assemblea generale le schede relative alle votazioni svolte presso le Assemblee separate per l'elezione alle cariche sociali.
- 21.8 I verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione assunta.
- 21.9 I Soci che hanno preso parte alle Assemblee separate che non risultano eletti a delegati nonché i rappresentanti degli enti sostenitori di cui il Confidi ha accettato contributi e garanzie, non finalizzati a singole operazioni, possono assistere, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea generale.
- 21.10 Qualora una soltanto delle Assemblee separate abbia deliberato in seconda convocazione, l'Assemblea generale delibera anche in prima convocazione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per la seconda convocazione.
- 21.11 Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile anche dai Soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni.
- 21.12 L'elezione alle cariche sociali è disciplinata dal precedente art. 11. Il procedimento da svolgere al riguardo dall'Assemblea separata è descritto nei successivi commi.
- 21.13 Su proposta del Presidente, l'Assemblea stabilisce gli orari di inizio e di fine delle operazioni di voto ed il numero dei Seggi ovvero delle commissioni elettorali, nominando per ogni seggio un Presidente e due membri di cui uno con funzioni di sostituto del Presidente.
- 21.14 Attiene al Presidente del Seggio assicurare l'ordine e la riservatezza di tutte le operazioni nell'ambito delle strutture preordinate. Eventuali necessità e problematiche saranno dallo stesso rappresentate esclusivamente al Presidente dell'Assemblea, per l'adozione, se del caso, degli opportuni provvedimenti.
- 21.15 Saranno in ogni caso disponibili presso i Seggi:
- a) un elenco dei soci;
 - b) un elenco dei candidati;
 - c) un fac-simile delle schede di votazione;
 - d) una copia dello Statuto sociale;
 - e) una copia delle norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 21.16 Alle operazioni di votazione per l'elezione degli Organi sociali - previa esibizione della parte dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (cosiddetti biglietti di ammissione alle votazioni) relativa all'elezione

delle cariche sociali spedito ai singoli soci o consegnato a mano anche nel giorno della seduta dell'Assemblea - verranno ammessi:

- a) i Soci che hanno partecipato all'Assemblea in proprio ovvero in qualità di delegati di altri Soci e che hanno già consegnato i biglietti di ammissione alle votazioni;
- b) i Soci ancora in possesso del proprio biglietto di ammissione alle votazioni oppure del biglietto di ammissione del Socio delegante debitamente completato dell'atto di delega predisposto sul retro del biglietto stesso.

21.17 Il Socio che è intervenuto in Assemblea non può delegare un altro socio per le votazioni delle cariche sociali ed il Socio delegante non può votare per queste qualora il Socio delegato sia intervenuto precedentemente in Assemblea.

21.18 Effettuati tali accertamenti, i membri del Seggio consegnano ai Soci le schede di votazione - previa sottoscrizione dei biglietti di ammissione alle votazioni necessari per attestare la partecipazione alle votazioni da parte dei medesimi Soci nonché il ritiro delle schede stesse - e forniscono, se richieste, tutte le informazioni riguardanti la sola materia delle citate votazioni. A votazione effettuata, i Soci depositano nelle urne le schede, tassativamente chiuse, secondo le indicazioni del Seggio o le consegnano ai membri dello stesso affinché provvedano, in loro presenza.

21.19 Allo scadere del termine fissato per la chiusura delle operazioni di voto saranno ammessi a votare solo i Soci già presenti presso i Seggi.

21.20 Il Presidente del Seggio è responsabile delle attività del Seggio e di tutto il materiale attinente alle votazioni. A conclusione di tali attività, egli relazionerà specificamente ed esclusivamente al Presidente dell'Assemblea, al quale altresì consegnerà il materiale anzidetto. Lo stesso Presidente dell'Assemblea consegnerà le schede in un apposito contenitore sigillato e firmato al delegato che parteciperà all'Assemblea generale.